COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Cosenza)

C.A.P. 87033 - Tel. 0982/400185-400207 - Fax 0982/400608 - Cod. Fisc. 86000310788 - P.I. 01281140788

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 del 8.5.2020

OGGETTO: RICORSO AL TAR NOTIFICATO DAL SIG. BRUSCO MASSIMO IN DATA 27.4.2020. OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di maggio alle ore 10.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOME E COGNOME	CARICA	Presente	Assente
1)- Dr. Francesco Bruno	*Sindaco - Pres.*	X	
2)- Ing. Luigi Provenzano	*Assessore*	X	
3)- Dr.ssa Francesca Curcio	*Assessore*	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signor ----

Partecipa il Segretario comunale dr. **Fedele VENA,**

Il Sindaco assume la presidenza e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed i invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il sig. Massimo Brusco, da Belmonte Calabro, in data 27.4.2020 ha notificato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione di Catanzaro, con il quale viene chiesto, previa adozione di misura cautelare, per come da ricorso, l'annullamento, della ordinanza del Sindaco n. 18 del 21.4.2020 con la quale il ricorrente *"viene sottoposto in via cautelativa, alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 21 aprile 2020...fino al 4 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del personale dell'Ufficio Vigili Comunali e Forze dell'ordine"*, in aggiunta, il ricorrente chiede sia al comune che alla Regione Calabria, il risarcimento danni patito dagli effetti dell'ordinanza del Sindaco e da quella emessa dal Presidente della Giunta Regionale (n. 29 del 13.4.2020), in esecuzione della quale il Sindaco ha emanato la propria;

CONSIDERATO, in via preliminare, che il ricorso, ove accolto, si appaleserebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente e della collettività amministrata (richiesta danni), la questione di diritto che solleva il ricorso merita alcune necessarie chiose atte a giustificare l'opposizione al medesimo:

- il ricorrente, attesa la sanzione accessoria dell'obbligo dell'isolamento obbligatorio, per violazione delle norme in materia di prevenzione dalle (nefaste) conseguenze da Covid-19, ed in particolare perché lo stesso, sanzionato una prima volta, lo è stato una seconda ed è scattata *"la recidiva"*, ne chiede l'annullamento ed ancor prima la sospensione immediata degli effetti, perché la stessa avrebbe compromesso suoi diritti fra cui quello alla liberta di movimento, richiamando al riguardo alcuni principi costituzionali che sarebbero stati violati;
- dal ricorso, al di là degli aspetti di natura formale rilevati, pone, quale aspetto principale delle doglianze, il rapporto tra tutela della salute e libertà fondamentali;
- l'ordinanza del Sindaco impugnata, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, a sua volta esecutiva di provvedimenti restrittivi dello Stato, tiene conto dei diversificati interessi in gioco, avendo avuto a riferimento, normative di rango superiore (Regione e Stato), in base alle quali, ha emesso, l'atto impugnato che trova la sua ragione d'essere nella tutela di un bene che in pari tempo è un diritto (di tutti), (al)la salute, di rango superiore, rispetto ad altri (pur indefettibili e incomprimibili) temporaneamente limitati in presenza di un virus altamente letale che sta seminando morte in tutto il pianeta;
- il rapporto tra beni della persona costituzionalmente riconosciuti e sulla loro scala di incidenza sulle libertà fondamentali, studiato a fondo, ha trovato una via plausibile, in un recentissimo saggio dal significativo titolo *"Costituzione e coronavirus. La democrazia ai tempi del coronavirus"* di cui è autore il prof. Valerio Onida, il quale spiega che le limitazioni ai diritti devono comunque rispondere all'esigenza di tutelare altrui diritti o interessi della collettività e, spiega, quello alla salute, in caso di emergenza, e da ritenere prevalente rispetto ad altri atteso che la sua tutela viene prima di tutto, con il solo limite della proporzionalità;
- ai fini di cui si è detto, è stato sperimentato in tutto il mondo in cui il Covid-19 è presente, che l'isolamento (volgarmente detto: il divieto di uscire di casa salvo eccezioni per evitare contatti) è (stata) riconosciuta come, al momento (in assenza di cure decisive e di vaccino) la più, se non l'unica, efficace;

- per altra parte, ma in convergenza di quanto sin qui evidenziato, è necessario il richiamo all'art. 16 della Costituzione inserito nella Parte Prima (Diritti e doveri dei Cittadini), dove è scritto che *"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza..."*
- ebbene i criteri guida sono dunque due: la proporzionalità delle misure limitative e la temporaneità;
- entrambe le condizioni sono da ritenere esistenti: la proporzionalità. Il divieto di circolazione (rectius: il divieto di contatto che costituisce il modo di trasmissione del virus), che salvo eccezioni, è la misura che tutti i paesi colpiti (eccezion fatta per uno o due che scontano questa omissione in termini di propagazione del virus e di morti e dunque di non tutela della salute) hanno adottato, per limitare gli effetti devastanti del virus. La temporaneità. Che siano temporanee le misure restrittive è dato inconfutabile, atteso che proprio in questi giorni, a più livelli istituzionali, si parla del loro imminente allentamento, cosa peraltro parzialmente fatta, con i provvedimenti del 4 maggio.
- da censurare invece è il comportamento del ricorrente basato su dati di fatto: sorpreso una prima volta e sanzionato in via amministrativa con applicazione della sanzione accessoria, poi revocata, atteso che l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale, ha mitigato la detta sanzione accessoria ai casi di recidiva, viene nuovamente sorpreso in libera circolazione, senza giustificazioni plausibili;
- Inoltre la censura di cui al ricorso, relativa alla sorveglianza sanitaria, costituisce la misura minima di una persona che sorpresa più volte a circolare non si sa quali contatti abbia potuto avere e dove;

RIOTENUTO pertanto che il ricorso presenta profili che meritano di essere evidenziati ed eccepiti, ed anche oltre le brevi osservazione che precedono;
RITENUTA perciò doverosa l'opposizione e la costituzione in giudizio a mezzo di procuratore legale a tutela degli interessi generali pubblici alla conservazione dell'atto impugnato;
RITENUTO infine di dover affidare l'incarico professionale di che trattasi a legale di fiducia da individuare nella persona dell'avv. Angelo Bruni del Foro di Paola e con studio ad Amantea;
DATO ATTO che al pagamento degli oneri si provvederà con provvedimento del responsabile del servizio e che in questa sede si deve solo assumere impegno in ordine alla somma da conferire;
CHE con il professionista è stato convenuto il patto compenso nella misura di € 3.000,00 oltre CAP nella misura del 4% e dunque € 3.120,00;
DATO ATTO che l'importo al di sotto di € 5.000,00 consente al procedura adottata;
SENTITO il segretario dell'ente che si è espresso in conformità;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;
2. Stanti le considerazioni e motivazioni di cui in premessa quivi espressamente richiamate, di opporsi, per come si oppone, al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, e notificato in data 27.4.2020, dal sig. Brusco Massimo, con il quale chiede, previa adozione di misura cautelare, per come da ricorso,

l'annullamento della ordinanza del Sindaco n. 18 del 21.4.2020 con la quale il ricorrente *"viene sottoposto in via cautelativa, alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 21 aprile 2020...fino al 4 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del personale dell'Ufficio Vigili Comunali e Forze dell'ordine"*, in aggiunta, il ricorrente chiede sia al comune che alla Regione Calabria, il risarcimento danni patito dagli effetti dell'ordinanza del sindaco e da quella emessa dal Presidente della Giunta Regionale (n. 29 del 13.4.2020), in esecuzione della quale il Sindaco ha emanato la propria;

3. **Di costituirsi, come si costituisce**, in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale adito, a mezzo di procuratore legale, con vittoria di spese ed oneri;
4. Per l'effetto, di **nominare, per come in effetti nomina**, l'avvocato Angelo Bruni, procuratore del comune di Belmonte Calabro conferendo allo stesso ogni più ampio mandato per la migliore tutela e difesa degli interessi dell'ente pubblico;
5. **Di autorizzare**, per come in effetti autorizza, il sindaco pro tempore del comune di Belmonte Calabro, nella sua espressa qualità, a costituirsi in giudizio ed a sottoscrivere la procura alle liti e tutti gli altri atti necessari e conseguenti allo scopo, con particolare riguardo **al mandato difensivo** a favore dell'avv. Bruni Angelo;
6. **Di stabilire** il compenso a favore del legale incaricato nella misura di € 3.120,00 di cui € 120,00 per CAP, imputandola sul pertinente capitolo del bilancio 2020 in fase di approntamento
7. **Di approvare** l'allegato schema di convenzione da stipularsi con il professionista incaricato;
8. **Attesa l'urgenza** della costituzione in giudizio, rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI

OGGETTO: RICORSO AL TAR NOTIFICATO DAL SIG. BRUSCO MASSIMO IN DATA 27.4.2020. OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ *Favorevole* ☐ *Contrario* Belmonte Calabro addì _____	IL RESPOPNSABILE DEL I° SETT. Viena
PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ *Favorevole* ☐ *Contrario* Belmonte Calabro addì _____	IL RESPONSABILE DEL II° SETT. Martire
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 49, co. 1° Dec. Lgs. 18/8/2000, n. 267 *VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di 1.300,00 con imputazione della stessa sul seguente capitolo di bilancio 1058* Belmonte Calabro addì _____	Il Responsabile del Servizio _____

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Cosenza)

Il sottoscritto dr. Fedele Vena, Segretario Comunale del Comune intestato, responsabile dei settori I° e II° della struttura organizzativa dell'Ente, in esecuzione del disposto della deliberazione di G.C. n. **24** del **8.5.2020**, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce conferisce incarico professionale **all' Avvocato Angelo Bruni** (in seguito, per brevità chiamato incaricato), residente ad Amantea, iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di Paola che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di Segreteria.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, delle clausole di cui all'atto di incarico, nonché quelle di seguito elencate. L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio, nella competente sede giudiziaria (TAR Calabria-Catanzaro), avverso il ricorso notificato a questo Ente, dal sig. Brusco Massimo, in data 27.4.2020, con il quale chiede, previa adozione di misura cautelare, per come da ricorso, l'annullamento della ordinanza del Sindaco n. 18 del 21.4.2020 con la quale il ricorrente *"viene sottoposto in via cautelativa, alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 21 aprile 2020...fino al 4 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del personale dell'Ufficio Vigili Comunali e Forze dell'ordine"*, in aggiunta, il ricorrente chiede sia al comune che alla Regione Calabria, il risarcimento danni patito dagli effetti dell'ordinanza del sindaco e da quella emessa dal Presidente della Giunta Regionale (n. 29 del 13.4.2020), in esecuzione della quale il Sindaco ha emanato la propria. L'opposizione mira alla conservazione dell'atto impugnato con vittoria di spese ed oneri. A tal fine all'avvocato interessato sono conferiti tutti i poteri e le facoltà di legge nonché di individuare le forme e le azioni più utili finalizzate a tutelare detti interessi.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del comune rilascia formali procure alle liti e sottoscrive tutti gli atti che richiedono la qualità di rappresentanza legale. L'incarico è conferito per il I° grado di giudizio. L'Ente si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione di incarico in caso di appello o ricorsi ulteriori.

2. L'incarico comprende oltre alle azioni tecniche anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche i presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto

6. Tra le parti viene espressamente ed accettato il c.d. patto compenso. A tal fine il professionista incaricato per la fase di giudizio per cui viene conferito l'incarico accetta i patto compensi onnicomprensivo di € 3.000,00 oltre il 4%. Ai fini della determinazione del compenso il legale incaricato dichiara di non essere soggetto ad IVA in base a giuste disposizioni normative.

7. L'accettazione del patto compenso esonera il professionista dal chiedere il visto di congruità. Con il pagamento della somma di € 3.120,00 il professionista si intende del tutto soddisfatto e completamente rimborsato in relazione all'incarico ricevuto.

8. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

9. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

10. Riconosciuta la particolare natura dell'Ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere previamente approvata dall'amministrazione comunale.

11. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

13. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.

Belmonte Calabro

L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO INCARICATO

Studio Legale
Avv. Carmine Curatolo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

RICORSO

NELL'INTERESSE DI:

BRUSCO MASSIMO nato a Vibo Valentia (VV) il 13/05/1984 e residente in Belmonte Calabro (CS) alla Loc. Regastili n. 27, C.F. BRSMSM84E13F537N, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmine CURATOLO del Foro di Paola (C.F. CRTCMN87S19G317E) - Pec: curatolocarmine@legalmail.it, Fax 0982/643519, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Paola (CS) alla Via Falcone e Borsellino n. 15, giusta procura speciale rilasciata in calce al presente atto,

RICORRENTE

CONTRO:

COMUNE DI BELMONTE CALABRO (CS) in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale alla Via Michele Bianchi n. 7;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI:

REGIONE CALABRIA in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Regionale - Sezione di Catanzaro, presso i cui Uffici è domiciliato in Catanzaro (CZ), alla Loc. Germaneto;

CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITA'

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE PROVVISORIA

dell'Ordinanza Sindacale n. 18 del 21/04/2020 la quale il ricorrente «*viene sottoposto, in via cautelativa, alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 21 aprile 2020 (come trasmissione dell'Uff. Igiene Pubblica di Amantea) fino al 4 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del personale dell'Uff. Vigili Comunali e Forze dell'Ordine.*»

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo.190@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare modo dell'Ordinanza emessa dal Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020,

NONCHE' PER IL RISARCIMENTO

del danno ingiustamente subito e che sarà equitativamente quantificato dall'Ecc.mo T.A.R. ex Art.1226 c.c., per la illegittima privazione della libertà personale e sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio ex Artt. 13 e 32 Cost. e 5 § 1 lett. e) e 5 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, cagionato dai provvedimenti illegittimi dei quali si chiede l'annullamento.

FATTO

In data 18/04/2020 alle ore 17,00 in agro del Comune di Amantea (CS), il ricorrente, veniva controllato e sanzionato dal Comando Stazione Carabinieri di Amantea per violazione dell'Art. 1 c. 1 lett. a) del D.P.C.M. del 10/04/2020, punita dall'Art. 4 c. 1 del Decreto Legge n. 19/2020. (All. n. 1).

Poiché "recidivo" in quanto in data 08/04/2020 era stato già controllato, sanzionato e sottoposto a quarantena obbligatoria (poi revocata su richiesta del difensore con nota Prot. n. 1725 del 15/04/2020) come previsto dal punto 11 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020, a seguito di prescrizione dell'Ufficio di Igiene Pubblica di Amantea resa con nota n. 1800 del 20/04/2020, con Ordinanza del Sindaco del Comune di Belmonte Calabro n. 18 del 21/04/2020, notificata in pari data, è stato sottoposto alla misura accessoria della quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone per 14 giorni dal 21 aprile 2020 al 04 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva da parte del personale dell'Ufficio Vigili Comunali e delle altre Forze dell'Ordine. (All. n. 2)

L'Ordinanza Sindacale, emanata ai sensi dell'Art. 32 c. 3 della Legge n. 833/1978 e dell'Art. 50 c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, è stata emessa sulla base dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 valevole fino al 03/05/2020, la quale prevede «***11. L'applicazione della quarantena obbligatoria quale misura accessoria già prevista dal punto 10 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 12 del 20 marzo 2020, si applica in caso di reiterazione della violazione. [..]***». (All. n. 3)

Con nota del 22/04/2020, tramessa a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore del ricorrente chiedeva al Sindaco del Comune di Belmonte Calabro ***«l'immediata revoca, in***

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.O.: carmine.curatolo1@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03551150783

sede di autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 18, emessa in data 21/04/2020, con la quale è stata applicata la quarantena obbligatoria domiciliare nei confronti del Sig. BRUSCO Massimo. In via subordinata, si chiede che venga disposta la sospensione degli effetti, ai sensi dell'Art. 8 bis comma 7 Legge n. 689/1981. Con riserva di adire l'Autorità Giudiziaria competente al fine di verificare eventuali profili di responsabilità, che hanno determinato l'illegittima restrizione della libertà dell'istante.» (All. n. 4)

Con nota Prot. n. 1835 del 24/04/2020 il Sindaco di Belmonte Calabro riscontrava la richiesta di revoca immediata in autotutela dell'Ordinanza n. 18 del 21/04/2020, *«... pur considerando discutibile il dispositivo regionale, relativamente all'aspetto di "reiterata violazione" e la conseguente prescrizione dell'isolamento obbligatorio, per non chiara definizione di reiterato "se definitivo" e soprattutto in assenza di provate ragioni, tramite dovuti esami (tampone), tuttavia deve ottemperare a procedure dovute, soprattutto in materia sanitaria anche a scopo preventivo (dopo tutto siamo tenuti tutti ad osservare ristrettezze di movimento dalle abitazioni)» .. [...] ... non si può considerare la richiesta di annullamento, anche in via di autotutela, in assenza di annullamento della violazione o note degli Uffici preposti i quali ne hanno prescritto il provvedimento.»* (All. n. 5)

L'Art. 1 del Decreto Legge n. 19/2020, *lex specialis*, prevede che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19, possano essere adottate diverse misure tra cui, al c. 2 lett. d) ed e), l'*«applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermativi di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano»* nonché *«divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus»*. Detto Decreto Legge, all'Art. 3 c. 1, ha stabilito che *«Nelle more dell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 comma 1, e con efficacia limitata sino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ulteriori misure restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.»*, al c. 2, che *«I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1»* ed infine al c. 3 *«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza dei poteri attribuiti da ogni disposizione di Legge previgente.»* (All. n. 6)

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo.19@ymail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM del 10/04/2020 all'Art. 8, per quanto qui interessa, ha deciso che ***«Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.»*** e ***«Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.»*** (All. n. 7)

Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria ha provveduto ad emanare l'Ordinanza n. 29 del 13/04/2020, dopo l'adozione da parte del DPCM del 10/04/2020, senza alcuna concreta situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario, introducendo per i trasgressori delle misure di contenimento, in caso di reiterazione della violazione, la misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare, non ricompresa tra le misure di cui all'Art. 1 c. 2 del Decreto Legge n. 19/2020.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente, impugna il suindicato provvedimento, per i seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione di Legge ed eccesso di potere perché l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Belmonte Calabro del 21/04/2020, applicativa della misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare per 14 giorni, è stata emessa nei confronti del ricorrente, in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale speciale per la prevenzione della diffusione sul territorio del virus Covid-19 e sulla base di una illegittima Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria del 13/04/2020, emessa in violazione dell'Art. 3 c. 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 19/2020.

Come già anticipato in punto di fatto, il Sig. Massimo BRUSCO, con Ordinanza n. 18 del 21/04/2020 del Sindaco del Comune di Belmonte Calabro, luogo in cui egli risiede, è stato sottoposto alla misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare per 14 giorni, decorrenti dal 21/04/2020 al 04/05/2020, perché recidivo in quanto già in data 08/04/2020 era stato controllato e sanzionato dal Comando Stazione Carabinieri di Amantea. Tale misura comporta anche la sorveglianza sanitaria attiva da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (oltre a quella dei Vigili Urbani e delle altre Forze dell'Ordine), quindi si traduce *de facto* e *de iure* in un "trattamento sanitario obbligatorio" (TSO), peraltro non avente nessuna base legale di rango primario, doverosamente necessaria ex Art. 32 c. 2 Cost. il quale prevede che ***«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge.»***

Infatti, il Decreto Legge n. 19/2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", *lex specialis*, all'Art. 1 c. 2 lett. d) prevede l'***«applicazione della***

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.O.: carmine.curatolo1967@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermativi di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano». Nessuna norma di rango primario prevede che tale misura possa essere estesa ai trasgressori recidivi delle misure di contenimento, come disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 nonostante il divieto espresso contenuto nell'Art. 3 c. 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 19/2020. L'Art. 32 c. 2 della Costituzione prevede che i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere previsti dalla Legge, tale necessaria condizione è ribadita anche dall'Art. 1 c. 2 della Legge n. 180/1978 e dall'Art. 33 c. 2 della Legge n. 833/1978, sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

Per questi motivi, l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Belmonte Calabro n. 18 del 21/04/2020, notificata in pari data, deve ritenersi assolutamente illegittima e conseguentemente merita di essere annullata.

Violazione e falsa applicazione di Legge, eccesso di potere e difetto di motivazione perché l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 29 del 13/04/2020, valevole fino al 03/05/2020, che prevede l'applicazione della misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare ai trasgressori delle misure di contenimento, è stata emessa in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale speciale per la prevenzione della diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 ed in particolare con quanto sancito dall'Art. 3 c. 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 19/2020.

L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 (in virtù della quale è stata emessa l'Ordinanza n. 18 del 21/04/2020 del Sindaco del Comune di Belmonte Calabro), è stata adottata nonostante il divieto stabilito dall'Art. 3 c. 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 19/2020. Invero, sulla base di tale Decreto Legge, soltanto *«Nelle more dell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 comma 1, e con efficacia limitata sino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso,»* avrebbero potuto *«introdurre ulteriori misure restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.»*. Le richiamate disposizioni si applicano anche *«agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza dei poteri attribuiti da ogni disposizione di Legge previgente.»* Il Presidente del Consiglio dei Ministri, come visto *supra*, ha adottato il DPCM in data 10/04/2020, quindi prima dell'Ordinanza n. 29 del 13/04/2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria.

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C. carmine.curatolo.190@gmail.com - P.E.C. curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

Inoltre, leggendo l'Ordinanza predetta, si prende atto che la stessa non enuncia alcuna concreta esigenza sopravvenuta di rischio sanitario (non tendendo conto che la Calabria è una delle Regioni d'Italia con il più basso tasso di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19), dandosi atto del fatto, noto e sussistente al momento del Decreto Legge n. 19/2020 e del DPCM del 10/04/2020 - dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e dei decessi nelle varie Regioni d'Italia superando (*rectius:* ignorando) il divieto imposto dalla *lex specialis* (Art. 3 c. 1, 2 e 3 del D. L. n. 19/2020).

Appare opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato, Sezione Prima, all'Adunanza del 07/04/2020, con Parere n. 735/2020, per quanto qui interessa, ha chiarito che *«8.5. In presenza di emergenze di carattere nazionale, dunque, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell'emergenza, soprattutto nei casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali. Per le ragioni prima esposte, l'Art. 3 D.L. cit. riconosce un'autonoma competenza ai Presidenti delle Regioni e ai Sindaci ma solo al ricorrere di questi presupposti e delle seguenti condizioni: a. nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento; b. in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso; tali circostanze, in applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimostrate; c. esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza; d. senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.»* (All. n. 8)

Si reputa doveroso precisare che la Calabria, è una delle Regioni d'Italia con il più basso numero di contagi, di ricoverati e di decessi per Covid-19. Lo dimostrano i bollettini ufficiali, tra i quali si segnalano quelli del 13/04/2020 (data in cui è stata adottata l'Ordinanza del Presidente della Regione) e del 21/04/2020 (data in cui è stata adottata l'Ordinanza del Sindaco). Ne consegue che non vi erano i presupposti, richiesti dalla *lex specialis* (*«specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso.»*) per la emanazione dell'Ordinanza n. 29 del 13/04/2020 da parte del Presidente della Regione Calabria. (All. n. 9 e 10).

Per tali ragioni, l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020, deve ritenersi assolutamente illegittima e conseguentemente merita di essere annullata.

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel. /Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo.19@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

Studio Legale
Avv. Carmine Curatolo

Violazione e falsa applicazione degli Artt. 3, 32 c. 2, 117 c. 1 - in relazione all'Art. 5 § 1 lett. e) della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali - 2 lett. q) e 3 della Costituzione, nonché degli Artt. 1 c. 2 della Legge n. 180/1978 e 33 c. 2 della Legge n. 833/1978. Illegittimità costituzionale e convenzionale dell'Ordinanza n. 25 del 13/04/2020 emessa dal Presidente della Regione Calabria in materie coperte da riserva di legge assoluta e rinforzata, attribuite alla esclusiva competenza dello Stato.

L'Ordinanza emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria, nella parte in cui prevede l'applicazione della misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare nei confronti dei trasgressori delle misure di contenimento da Covid-19, presenta diversi profili di incostituzionalità.

Essa, infatti, viola i principi di uguaglianza di cui all'Art. 3 Cost. e di riserva di legge assoluta di cui all'Art. 32 c. 2 Cost. e invade la competenza riservata alla legislazione statale sia per l'emanazione dei principi fondamentali di tutela della salute ai sensi dell'Art. 117 c. 3 Cost., sia per la disciplina della profilassi internazionale, riservata allo Stato ai sensi dell'Art. 117 c. 2 lett. q) Cost.

L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria si pone in contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall'Art. 3 Cost., poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei cittadini poiché le persone residenti, abitanti o dimoranti in Calabria che trasgrediscono le misure di contenimento di cui al Decreto Legge n. 19/2020, sono sottoposti anche alla misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare per 14 giorni con trattamento sanitario obbligatorio (sorveglianza sanitaria attiva) da parte del del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di competenza, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale ai quali viene contestata solo la violazione prevista dall'Art. 1 c. 1 lett. a) del D.P.C.M. del 10/04/2020, punita con la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 4 c. 1 del citato Decreto Legge, determinando una asimmetria sul territorio nazionale. Né il D.P.C.M. né il D.L. n. 19/2020, prevedono che dalla reiterazione delle violazioni ivi contenute, possa derivare l'applicazione della misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare.

Tale Ordinanza, inoltre, è costituzionalmente illegittima, perché prevede un trattamento sanitario obbligatorio (isolamento obbligatorio domiciliare obbligatorio con sorveglianza sanitaria attiva da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente), non previsto dalla legge statale emergenziale.

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo.19@pmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

La Costituzione conferisce al legislatore il potere di imporre trattamenti sanitari obbligatori, pur stabilendo al contempo delle condizioni che devono essere rispettate affinché un trattamento sanitario obbligatorio possa considerarsi costituzionalmente legittimo. Ebbene, la riserva di legge assoluta di cui all'Art. 32 c. 2 Cost. affida soltanto al legislatore, e non alle Regioni od agli Enti Locali, il potere di decidere non solo quali siano i determinati trattamenti sanitari ma anche in quali casi possano essere applicati ai cittadini. Ed infatti, che si tratti di una riserva di legge statale appare essere confermato dalla stessa vigente normativa di carattere generale che regola la materia degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori: la Legge n. 180/1978 c.d. "Legge Basaglia" recante *"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"* all'Art. 1 c. 2 prevede che *«Nei casi di cui alla presente Legge e in quelli espressamente previsti da Leggi dello Stato possono essere disposti dall'Autorità Sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione ...»* e la Legge n. 833/1978 recante *"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"* all'Art. 33 c. 2 prevede che *«Nei casi di cui alla presente Legge e in quelli espressamente previsti da Leggi dello Stato possono essere disposti dall'Autorità Sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'Articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici .....».*

In estrema sintesi, un trattamento sanitario obbligatorio per essere costituzionalmente legittimo deve essere senz'altro previsto da una legge (riserva di legge assoluta) e deve essere determinato (non sono ammissibili trattamenti sanitari obbligatori che non siano previsti in modo sufficientemente preciso e puntuale dalla legge).

Ciò anche perché il trattamento sanitario obbligatorio, in quanto fortemente limitativo della libertà personale, ricade sotto la disciplina dell'Art. 13 Cost. (riserva di legge assoluta e di giurisdizione) il quale stabilisce che *«La libertà personale è inviolabile»*.

Come già detto, la *lex specialis* (Decreto Legge n. 19/2020), prevede espressamente i casi in cui possa applicarsi la quarantena obbligatoria domiciliare e la sorveglianza sanitaria attiva e, tra questi, non rientra la fattispecie in esame. La giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di chiarire che non potrebbe che *«essere riservato alla legislazione statale, ai sensi dell'Art. 117, terzo comma, della Costituzione, il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili.»* (Corte Cost., Sent. n. 5 del 2018, n. 137 del 2019). Tale conclusione sarebbe confermata dal rilievo per cui la "profilassi internazionale", riservata alla legislazione statale esclusiva dall'Art. 117 c. 2 lett. q) Cost., per la prevenzione della

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo.19@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03551150783

diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale. Pertanto, l'Ordinanza impugnata, imponendo un determinato trattamento sanitario obbligatorio, non previsto a livello statale, interviene sui principi fondamentali in materia di tutela della salute, con patente invasione della competenza dello Stato ex Art. 117 c. 3 Cost. Infine, detta Ordinanza, è costituzionalmente e convenzionalmente illegittima anche per violazione dell'Art. 117 c. 1 Cost. in relazione all'Art. 5 § 1 lett. e) della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, che fa parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano come precisato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 347 e 348 del 2007, poiché ***«Ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge», «e). se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo.»***. Tale Convenzione all'Art. 5 § 5 prevede, altresì, che ***«Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.»***.

Nel caso in specie la misura accessoria della quarantena obbligatoria domiciliare, non è stata applicata al ricorrente perché abbia avuto contatti stretti con casi confermativi di malattia infettiva diffusiva o per essere rientrato da aree ubicate al di fuori del territorio italiano oppure perché sia risultato positivo al virus Covid-19. La misura *de qua*, gli è stata imposta solo perché recidivo nel violare le misure di contenimento sulla base delle citata Ordinanza regionale, priva del valore di legge ed in contrasto con la *lex specialis*.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sua giurisprudenza, ha ribadito che l'Art. 5 della Convenzione Europea, sancisce un diritto fondamentale, vale a dire la protezione dell'individuo da interferenze arbitrarie da parte dello Stato con il suo diritto alla libertà. Nel proclamare il "diritto alla libertà", il paragrafo 1 dell'Art. 5 contempla la libertà fisica della persona; il suo scopo è garantire che nessuno sia privato di tale libertà in modo arbitrario. Non si occupa di semplici restrizioni alla libertà di movimento; tali restrizioni sono regolate dall'Art. 2 del Protocollo n. 4. La Corte di Strasburgo, inoltre, ha sottolineato che il paragrafo 1 dell'Art. 5 chiarisce che le garanzie in esso contenute si applicano a "tutti". I sottoparagrafi da a) a f) dell'Art. 5 § 1 contengono un elenco esaustivo di motivi ammissibili per i quali le persone possono essere private della libertà e nessuna privazione della libertà sarà lecita a meno che non rientri in uno di tali motivi. (Creangã c. Romania (GC), n. 29226/03, 23/02/2012, § 84; Engel e altri c. Paesi Bassi, n. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72, 5370/72, 08/06/1976, serie A n. 22, § 58-59; Guzzardi c. Italia, n. 7367/76, 06/11/1980, § 92, Serie A, n. 39; e A. e altri c. Regno Unito (GC), n. 3455/05, 19/02/2009, § § 162-164).

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel. /Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo19@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

La differenza tra le restrizioni ai movimenti abbastanza gravi da rientrare nell'ambito della privazione della libertà ai sensi dell'Art. 5 § 1 e delle semplici restrizioni della libertà di circolazione, che sono soggette solo all'Art. 2 del Protocollo n. 4, è di grado o intensità e non di natura o di sostanza (Guzzardi n. Italia, § 93; Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, 07/01/2020, § 314; Stanev c. Bulgaria (GC), n. 36760/06, 17/01/2012, § 115). Al fine di determinare se qualcuno è stato "privato della libertà" ai sensi dell'Art. 5, il punto di partenza deve essere la sua situazione concreta e tener conto di tutta una serie di criteri come il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura in questione (Engel e altri c. Paesi Bassi, § § 58-59; Guzzardi c. Italia, § 92; Creangã c. Romania (GC), § 91; Medvedyev e altri c. Francia (GC), n. 3394/03, 29/03/2010, § 73; e Riera Blume e altri c. Spagna, n. 37680/97, § 28, Cedu, 1999-VII). Infatti, una privazione della libertà non si limita al classico caso di detenzione in seguito all'arresto o alla condanna, ma può assumere altre numerose forme (Guzzardi c. Italia, § 95). Un fattore importante da prendere in considerazione è il contesto specifico in cui la misura è imposta (Austin e altri c. Regno Unito (GC), n. 39692/09, 40713/09 e 41008/09, 15/03/2012, § 59). La nozione di "privazione della libertà" ai sensi dell'Art. 5 § 1, contiene sia un elemento oggettivo del confinamento di una persona in un particolare spazio ristretto per un periodo di tempo non trascurabile, sia un ulteriore elemento soggettivo in quanto la persona non ha validamente acconsentito al confinamento in questione. (Storck c. Germania, n. 61603/00, 16/06/2005, § § 74 -77; Rantsev c. Cipro e Russia, § 316; Iskandarov c. Russia, n. 17185/05, 23/09/2010, § 140).

I fattori oggettivi rilevanti da considerare includono la possibilità di lasciare l'area ristretta, il grado di supervisione e controllo sui movimenti della persona, l'entità dell'isolamento e la disponibilità di contatti sociali (Guzzardi c. Italia, § 95; H.M. c. Svizzera, n. 39187/98, 26/02/2002, § 45; H.L. c. Regno Unito, n. 45508/99, 05/10/2004, § 91; Storck c. Germania, § 73). Se i fatti indicano una privazione della libertà ai sensi dell'Art. 5 § 1, la durata relativamente breve (anche di poche ore) della detenzione non incide su questa conclusione. (Rantsev c. Cipro e Russia, § 317; Iskandarov c. Russia, § 140; Novotka c. Slovacchia (dec), n. 47244/99, 04/11/2003). Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lo scopo principale dell'Art. 5 è prevenire privazioni arbitrarie o ingiustificate di libertà. Il diritto alla libertà e alla sicurezza è della massima importanza in una "società democratica" ai sensi della Convenzione. Tutte le persone hanno diritto alla protezione di questo diritto, vale a dire di non essere privati, o continuare ad essere privati, della propria libertà, salvo nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 dell'Art. 5. (McKay c. Regno Unito (GC), n. 543/03, 03/10/2006, § 30; Medvedyev e altri c. Francia (GC), § § 76-77; Ladent c. Polonia, n. 11036/03, 18/03/2008, § 45-46; Assanidze c. Georgia (GC), n. 71503/01, § § 169-170; Mehmet Hasan

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel. /Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C: carmine.curatolo1967@gmail.com - P.E.C: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

Altan c. Turchia, 13237/17, 20/03/2018, § § 122-123; Şahin Alpay c. Turchia, n. 16538/17, 20/03/2018, § § 101-102). L'elenco delle eccezioni al diritto alla libertà di cui all'Art. 5 paragrafo 1 della Convenzione, è esaustivo, e solo una interpretazione restrittiva e rigorosa di tali eccezioni è coerente con l'obiettivo di tale disposizione. (Ladent c. Polonia, § 78; Labita c. Italia (GC), n. 26772/95, 06/04/2000, § 170; Iskandarov c. Russia, § 144; Giulia Manzoni c. Italia, n. 19218/91, 01/07/1997, § 25; Assanidze c. Georgia (GC), § 170; Engel e altri c. Paesi Bassi, § 58; Włloch c. Polonia, n. 27785/95, 19/10/2000, § 108; Şahin Alpay c. Turchia, § 102).

Tuttavia, la Corte, ha chiarito che il fatto che la privazione della libertà rientri in una delle categorie consentite ai sensi dell'Art. 5 § 1 non è sufficiente. Infatti, laddove è in discussione la "liceità" della detenzione, compresa la questione se sia stata seguita una "procedura prescritta dalla legge", la Convenzione fa riferimento essenzialmente al diritto nazionale ma anche, se del caso, ad altre norme giuridiche applicabili, compresi quelli che hanno la loro fonte nel diritto internazionale.

In tutti i casi stabilisce l'obbligo di conformarsi alle norme sostanziali e procedurali delle leggi in questione, ma richiede anche che qualsiasi privazione della libertà sia compatibile con lo scopo dell'Art. 5, vale a dire, per proteggere l'individuo dall'arbitrarietà. (Medvedyev e altri c. Francia (GC), § 79; Assanidze c. Georgia (GC), § 171; Ladent c. Polonia, § § 47-48; Rantsev c. Cipro e Russia, § § 322 – 323; Jėčius c. Lituania, n. 34578/97, 31/07/2000, § 56; Nasrulloyev c. Russia, n. 656/06, 11/10/2007, § 70; Włloch c. Polonia, § 109; Şahin Alpay c. Turchia, § 116).

Nessuna detenzione arbitraria può essere compatibile con l'Art. 5 § 1, la nozione di "arbitrarietà" in questo contesto si estende oltre il difetto di conformità con il diritto nazionale. Sebbene la Corte non abbia precedentemente formulato una definizione globale su quali tipi di condotta da parte delle Autorità potrebbero costituire "arbitrarietà" ai fini dell'Art. 5 § 1, i principi chiave sono stati sviluppati caso per caso. Inoltre, la nozione di arbitrarietà nel contesto dell'Art. 5 varia in una certa misura a seconda del tipo di detenzione in questione. Nel contesto dei sottoparagrafi (b), (d) ed (e), la nozione di arbitrarietà include anche una valutazione della necessità di trattenimento per raggiungere l'obiettivo dichiarato. La detenzione di un individuo è una misura così grave che è giustificata solo come ultima risorsa in cui altre misure meno severe sono state considerate e ritenute insufficienti per salvaguardare l'interesse individuale o pubblico che potrebbe richiedere la detenzione della persona interessata. (Iskandarov c. Russia, § 145; Ladent c. Polonia, § 54; Enhorn c. Svezia, n. 56529/00, 25/01/2005, § 36; Şahin Alpay c. Turchia, § 116).

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel. /Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C: carmine.curatolo190@gmail.com - P.E.C: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

Per la Corte Europea, nel contesto della privazione della libertà è particolarmente importante che il principio generale della certezza del diritto sia soddisfatto. E' essenziale definire chiaramente le condizioni per la privazione della libertà ai sensi del diritto interno e/o internazionale e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in modo che soddisfi lo standard di "liceità" stabilito dalla Convenzione, uno standard che richiede che tutte le leggi siano sufficientemente precise per evitare ogni rischio di arbitrarietà e per consentire al cittadino – se necessario, con adeguata consulenza – di prevedere, in una misura ragionevole, nelle circostanze del caso, le conseguenze che una determinata azione può comportare. (Medvedyev e altri c. Francia (GC), § 80; Creangã c. Romania (GC), § 120; Jėčius c. Lituania, § 56; Nasrulloyev c. Russia, § 71; Mehmet Hasan Altan c. Turchia, § 137). Anche le disposizioni né precise né prevedibili nella loro applicazione, che vengono interpretate in modo incoerente e reciprocamente esclusivo dalle Autorità Nazionali, non sono state ritenute soddisfacenti gli standard di "qualità della legge" richiesti dalla Convenzione (Nasrulloyev c. Russia, § 77; Ječius c. Lituania, § § 53-59).

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha deciso solo in misura molto limitata casi in cui una persona è stata detenuta "per la prevenzione della diffusione di malattie infettive" per cui ha dovuto stabilire quali criteri siano pertinenti per valutare se una detenzione del genere sia conforme al principio di proporzionalità e al requisito secondo cui qualsiasi detenzione deve essere libera da arbitrarietà. (Enhorn c. Svezia, § 41). Ad esempio, nel caso in cui un cittadino affetto da HIV sia stato posto contro la sua volontà in isolamento obbligatorio all'interno di un ospedale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accertato che sia stato privato della sua libertà. (Enhorn c. Svezia, § § 33-35).

L'Art. 5 § 1, lett. e) della Convenzione fa riferimento a diverse categorie di individui, vale a dire persone che diffondono malattie infettive, persone con cattiva mente, alcolisti, tossicodipendenti e vagabondi. Esiste un legame tra queste persone in quanto possono essere private della libertà o per ricevere cure mediche o per motivi dettati dalla politica sociale o per motivi sia medici che sociali. E' pertanto legittimo concludere da questo contesto che un motivo predominante per cui la Convenzione consente alle persone di cui all'Art. 5, § 1, lett. e), di essere privati della libertà non è solo che essi siano un pericolo per la sicurezza pubblica, ma anche che i loro interessi possono richiedere la loro detenzione. **Tenendo conto dei suddetti principi la Corte Europea ha ritenuto che i criteri essenziali nella valutazione della "legalità" della detenzione di una persona "per la prevenzione della diffusione di malattie infettive" siano: se la diffusione della malattia infettiva sia pericolosa per la salute o la sicurezza pubblica e se la detenzione della persona infetta sia l'ultima risorsa per prevenire la diffusione della malattia, perché misure meno severe**

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo1@ymail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

sono state considerate e ritenute insufficienti per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Quando questi criteri non sono più soddisfatti, la base per la privazione della libertà cessa di esistere. (Enhorn c. Svezia, § § 43-44).

Con riferimento alla tutela risarcitoria per i danni cagionati a seguito della privazione della libertà personale, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha chiarito che l'Art. 5 § 5 della Convenzione crea un diritto diretto ed esecutivo al risarcimento, a condizione che i Tribunali nazionali o le istituzioni della Convenzione abbiano constatato che un richiedente è stato privato della sua libertà in contrasto con l'Art. 5 § § 1-4 della Convenzione. (Storck c. Germania, § 122; N.C. c. Italia, n. 24952/94, 18/12/2002, § 49; Brogan e altri c. Regno Unito, n. 11209/84; 11234/84; 11266/84 e 11386/85, 29/11/1988, § 67).

A tal proposito si specifica che il ricorrente Sig. Massimo BRUSCO era (ed è) una persona sana, assolutamente priva di qualunque malattia infettiva pericolosa per la salute o la sicurezza pubblica, per cui non c'erano i presupposti, previsti dall'Art. 5, § 1, lett. e) della Convenzione Europea, per poter applicare nei suoi confronti la misura della quarantena obbligatoria domiciliare per 14 giorni (dal 21/04/2020 al 04/05/2020).

Pertanto, la privazione della libertà, è stata illecita ed arbitraria in quanto non prevista dalla legge (Art. 1 c. 2 lett. d) ed e) D.L. n. 19/2020), come prescritto dall'Art. 5 § 1 lett. e) della Convenzione Europea, per cui il ricorrente ha diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito ai sensi dell'Art. 5 § 5 della citata Convenzione, tramite richiesta di condanna ex Art. 30 c.p.a. trattandosi di danno ingiusto ex Art. 2043 c.c. derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa che ha leso i propri diritti, che sarà equitativamente quantificato dall'Ecc.mo T.A.R. ex Art. 1226 c.c.

Inoltre si aggiunge che l'Art. 15 della Convenzione prevede che «*1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.*»

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo1980@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

L'Art. 15 è una clausola di deroga. Offre agli Stati contraenti, in circostanze eccezionali, la possibilità di deroga, in via temporanea, limitata e controllata, dai loro obblighi di garantire determinati diritti e libertà ai sensi della Convenzione. L'Art. 15 si compone di tre parti: al paragrafo 1, definisce le circostanze nelle quali gli Stati contraenti possono derogare validamente agli obblighi che loro incombono in virtù della Convenzione. Esso limita inoltre le misure che possono adottare nel quadro di eventuali deroghe; al paragrafo 2 tutela taluni diritti fondamentali della Convenzione da qualsiasi deroga; al paragrafo 3 stabilisce i requisiti procedurali che qualsiasi Stato deve rispettare per ottenere la concessione di una deroga alla Convenzione. Il diritto di deroga può essere invocato solo in tempo di guerra o altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione e lo Stato può adottare misure in deroga ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione solo nella misura strettamente necessaria richiesta dalle esigenze della situazione. Infine, a livello procedurale, lo Stato che si avvale di questo diritto di deroga deve tenere pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che è chiamata in primo luogo ad esaminare se, ai sensi dell'Art. 15, paragrafo 3 della Convenzione, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sia stato debitamente informato delle misure adottate in deroga alla Convenzione e delle loro ragioni. (Lawless c. Irlanda (n. 3), n. 332/57, 01/07/1961, § 47; Mehmet Hasan Altan c. Turchia, § 89; Şahin Alpay c. Turchia, § 73).

Se non vengono fornite copie di tutte le misure intraprese, il requisito non sarà soddisfatto. (Rapporto della Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo, "Caso Greco" - Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia, n. 3321/67, 3322/67, 3323/67 e 3344/67, 24/01/1968, § 81, n. 1 e 2). In mancanza di un avviso ufficiale e pubblico di deroga, l'Art. 15 non si applica alle misure adottate dallo Stato convenuto. (Rapporto della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, Cipro c. Turchia, n. 8007/77, 04/10/1983, § § 66-68).

Orbene, alla data del 27/04/2020, l'Italia, non ha inteso avvalersi del diritto di deroga e non ha informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa nonostante abbia preso da tempo misure che comprimono pesantemente i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, garantite dalla Convenzione Europea e dai suoi Protocolli.

Diversamente, altri Stati membri, durante la pandemia Covid-19, si sono avvalsi del diritto di deroga, per come risulta dalle notifiche pubblicate sul portale del Consiglio d'Europa.[1]

[1] *https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354*

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
PEO: carmine.curatolo1967@gmail.com - PEC: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

In particolare, tra gli Stati che hanno esercitato il diritto di deroga ex Art. 15 della Convenzione, vi sono l'Albania (Notifica JJ9020C Tr./005-231 del 01/04/2020); l'Armenia (Notifica JJ9015C Tr./005-227 del 20/03/2020 e Notifica II9030C Tr./005-238 del 17/04/2020); l'Estonia (Notifica JJ9017C Tr./005-229 del 20/03/2020); la Georgia (Notifica JJ9018C Tr./005-230 del 23/03/2020 e Notifica JJ9032C Tr./005-240 del 23/04/2020); la Lettonia (Notifica JJ9012C Tr./005-225 del 16/03/2020 e Notifica JJ9028C Tr./005-237 del 16/04/2020); la Macedonia del Nord (Notifica JJ9021C Tr./005-232 del 02/04/2020); la Repubblica di Moldavia (Notifica JJ9016C Tr./005-228 del 20/03/2020); la Romania (Notifica JJ9014C Tr./005-226 del 18/03/2020, Notifica JJ9022C Tr./005-233 del 03/04/2020, Notifica JJ9027C Tr./005-236 del 15/04/2020 e Notifica JJ9031C Tr./005-239 del 22/04/2020); la Repubblica di San Marino (Notifica JJ9026C Tr./005-235 del 14/04/2020 e Notifica JJ9033C Tr./005-241 del 24/04/2020) e la Serbia (Notifica JJ9025C Tr./005-234 del 07/04/2020).

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha chiarito che ogni Stato contraente ha il diritto, in caso di guerra o pubblica emergenza che minaccia la vita della nazione, di adottare misure in deroga agli obblighi della Convenzione, diversi da quelli di cui all'Art. 15, § 2, a condizione che tali misure siano strettamente limitate a quanto richiesto dalle esigenze della situazione e anche che non siano in conflitto con altri obblighi previsti dal diritto internazionale ed infine che spetta alla Corte medesima stabilire se nel caso di specie siano state soddisfatte le condizioni di cui all'Art. 15 per l'esercizio del diritto eccezionale di deroga. (Lawless c. Irlanda (n. 3), § 22; Mehmet Hasan Altan c. Turchia, § 90). Per quanto riguarda il significato naturale e consueto di "emergenza pubblica che minaccia la vita della Nazione" la Corte ha specificato che esso si riferisce ad una situazione eccezionale di crisi o di emergenza che colpisce tutta la popolazione e costituisce una minaccia per la vita organizzata della comunità di cui è composto lo Stato. (Lawless c. Irlanda (n. 3), § 28; A. e altri c. Regno Unito (GC), § 176). In particolare, secondo la Corte, quando una misura di deroga viola un diritto fondamentale della Convenzione, come il diritto alla libertà, deve essere convinta che si tratti di una risposta reale alla situazione di emergenza, che sia pienamente giustificata dalle circostanze speciali dell'emergenza e che siano state fornite garanzie adeguate contro gli abusi. Inoltre che la privazione della libertà venga presa "secondo una procedura prescritta dalla legge". (Alparslan Altan c. Turchia, n. 12778/17, 16/04/2019, § § 116-119; A. e altri c. Regno Unito (GC), § 184; Mehmet Hasan Altan c. Turchia, § 140; Şahin Alpay c. Turchia, § 119).

Anche per le ragioni che precedono le Ordinanza emesse dal Sindaco del Comune di Belmonte Calabro e dal Presidente della Regione Calabria, sono assolutamente illegittime e conseguentemente debbono essere annullate.

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/613519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo1969@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

Studio Legale
Avv. Carmine Curatolo

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

In subordine, qualora codesto Ecc.mo T.A.R. della Calabria ritenga di non dover annullare gli atti impugnati, si chiede che promuova innanzi alla Corte Costituzionale *quaestio legitimitatis* ex Art. 23 della Legge n. 87/1953 per tutti i profili di illegittimità costituzionale enucleati, stante la loro rilevanza nel giudizio *de quo* e la non manifesta infondatezza.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PROVVISORIA

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza. In ordine al *periculum in mora*, ci si permette di portare all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza in quanto il pregiudizio è diretto, immediato e grave. Infatti, la mancata concessione della richiesta misura cautelare impedisce al ricorrente di potersi allontanare dal proprio domicilio, violando il diritto alla propria libertà personale ex Artt. 13 Cost. e 5 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, determinando anche la sua illegittima sottoposizione ad un trattamento sanitario obbligatorio, non previsto da alcuna legge in contrasto con l'Art. 32 c. 2 Cost.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, riconosciuta la propria giurisdizione e competenza territoriale e funzionale, previa adozione della misura cautelare richiesta, voglia accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati come in epigrafe individuati, con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al risarcimento del danno ingiusto arrecato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Salvo ogni altro diritto.

Con Osservanza

Paola, 27 Aprile 2020

Avv. Carmine CURATOLO

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/643519 - Cell. 340/0944023
P.E.C.: carmine.curatolo1@gmail.com - P.E.C.: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03554150783

Studio Legale
Avv. Carmine Curatolo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEDE DI CATANZARO

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Il sottoscritto Massimo BRUSCO nato a Vibo Valentia (VV) il 13/05/1984 e residente in Belmonte Calabro (CS) alla Loc. Regastili n. 27, C.F. BRSMSM84E13F537N,

DELEGA

l'Avv. Carmine CURATOLO del Foro di Paola, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado, conferendo allo stesso ogni più ampio potere di Legge, ivi compreso quello di farsi sostituire, per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza n. 18 del 21/04/2020 del Sindaco del Comune di Belmonte Calabro (CS), nonché di tutti gli altri atti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dell'Ordinanza n. 29 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Calabria.

Elegge domicilio presso lo studio del citato difensore sito in Paola (CS) alla Via Falcone e Borsellino n. 15. Dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni previste dal D. Lgs.vo n. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Belmonte Calabro, 26 Aprile 2020

Massimo BRUSCO

Visto, per autentica:

Avv. Carmine CURATOLO

Via G. Falcone e P. Borsellino n. 15 - 87027 Paola (CS) - Tel./Fax 0982/613519 - Cell. 340 1021023
PEC: carmine.curatolo1@tiscali.it - PEC: curatolocarmine@legalmail.it
P. IVA 03351650783

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

1) BRUSCO MASSIMO nato/a a VIBO VALENTIA in data 13/05/1984, residente in LOC. REGASTILI 27, BELMONTE CALABRO, cod. fisc. BRSMSM84E13F537N;

io sottoscritto Avv. CARMINE CURATOLO, codice fiscale CRTCMN87S19G317E, curatolocarmine@legalmail.it, con studio a PAOLA, Via G. Falcone E P. Borsellino 13, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

nel procedimento innanzi TAR CALABRIA di Catanzaro
ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

HO NOTIFICATO A:

COMUNE DI BELMONTE CALABRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata comune.belmontecalabrocs@anutel.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Altro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L.53/1994.

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

File:procura speciale massimo brusco - procura speciale massimo brusco.pdf.pdf
impronta SHA256:97911D560C8A5F6DEECEFE455DAE29809D2DC7602CCE4E4352D5FE0DCB039A0E
Riferimento temporale UTC: 2020-04-27T10:44:23Z

File:ricorso tar calabria brusco massimo - ricorso tar calabria brusco massimo.pdf.pdf
impronta SHA256:FAF19F90C26446FBE56C2CCE055A4DBDF112FD0461470FEFE62CFE794D901F4E
Riferimento temporale UTC: 2020-04-27T10:44:37Z

ATTESTO

che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale informatico custodito nel fascicolo informatico citato precedentemente.

PAOLA, 27/04/2020
Avv. CARMINE CURATOLO

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vena

IL SINDACO
(dr. Francesco Bruno)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. **24** del **8.5.2020**

- [x] È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13 MAG 2020 al 28 MAG 2020 (art. 124 – D.Lgs N° 267/2000);

  Che il presente atto è divenuto esecutivo:

- [x] Il giorno - 8 MAG 2020 perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);
- [ ] Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);
- [ ] L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.
- [ ] Viene pubblicata sul sito internet http:/ www.comunedibelmontecalabro.cs.it

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vena)